

Società Cooperativa Patrimonio Sociale

20124 Milano - Piazza della Repubblica 19 - Tel. 03821726222 - Fax 03821721183

Partita IVA 07536460962 - REA MI 1965667

www.scps.it - info@scps.it

REGOLAMENTO INTERNO

- la Società Cooperativa Patrimonio Sociale è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro ai sensi dell'articolo 2512 CC;
- la sottoscrizione del presente regolamento implica la totale accettazione di tutti i punti del regolamento stesso.

1. Procedura di fornitura di impianto.

Al socio che avrà formulato richiesta scritta per la fornitura di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa ne disporrà l'assegnazione o il diniego, in sede assembleare e la trasmissione del verbale assembleare sarà l'unica forma di comunicazione al socio.

2. Obblighi del socio.

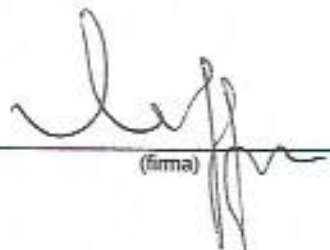
Con l'assegnazione di un impianto destinato alla produzione di energia da fonte rinnovabile, il socio si obbliga a custodire quanto ricevuto in condizione tale da conservarne e preservarne le caratteristiche di funzionamento con le seguenti indicazioni, se trattasi di impianto fotovoltaico montato su tetto o altra copertura:

- 2.1 dovrà essere data immediata comunicazione di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento dell'impianto, alla società indicata per la manutenzione;
- 2.2 l'impianto non potrà essere coperto, anche in forma parziale, con alcun oggetto, sia esso posto sopra l'impianto che in prossimità, se in condizioni da determinare parziale o totale ombreggiamento;
- 2.3 l'impianto non potrà essere smontato o modificato senza autorizzazione;
- 2.4 l'impianto dovrà essere pulito da foglie o altri corpi estranei presenti sui pannelli;
- 2.5 obbligo di mantenimento in attività dell'utenza elettrica con il gestore di rete;
- 2.6 il socio, nella sua qualità di Soggetto Responsabile, nei rapporti con ENEL o altro gestore di rete e GSE, effettuerà la totale cessione del credito nei termini indicati dal CdA, derivante dai contributi corrisposti dal GSE (Gestore Servizi Energetici) per la produzione di energia da fonte rinnovabile e tratterà per la propria utenza elettrica tutta l'energia prodotta dall'impianto, sia in forma di autoconsumo, che quale rendita per la quantità non autoconsumata e eventualmente pagata dal gestore di rete;
- 2.7 il socio si obbliga a concorrere in forma solidale con gli altri soci, in proporzione della dimensione in kWp (chilowatt di picco) del proprio impianto, alle coperture economiche che si rendessero necessarie, se gli importi corrisposti dal contributo per la produzione di energia da fonte rinnovabile erogato dal GSE (Gestore Servizi Energetici), non fossero sufficienti alla copertura dei costi finanziari sostenuti nell'esercizio contabile ordinario, limitatamente alla copertura della rata del finanziamento erogato dall'Istituto bancario Banca Prossima e della rata di manutenzione e assicurazione degli impianti stessi.

3. Procedure da adottare in caso di smantellamento o rinuncia all'impianto.

Lo smontaggio, anche parziale, dell'impianto deve essere concordato e autorizzato dalla Società Cooperativa.

- 3.1 La domanda di rinuncia dovrà essere indirizzata al CdA della Società Cooperativa che si esprimerà entro 30 giorni dal ricevimento e dovrà seguire quanto previsto ai successivi punti 3.3.



(firma)

Società Cooperativa Patrimonio Sociale

20124 Milano – Piazza della Repubblica 19 - Tel. 03821726222 – Fax 03821721183

Partita IVA 07536460962 – REA MI 1965667

www.scps.it – info@scps.it

3.2 Nel caso di smontaggio o fermo temporaneo per cause dipendenti esclusivamente dal socio, il socio dovrà corrispondere, oltre ai costi di intervento della società incaricata della manutenzione, un importo corrispondente al contributo erogato dal GSE per la mancata produzione di energia, che verrà quantificato sulla media di produzione dell'anno precedente riportato nelle tabelle di produzione nazionale riferite alla zona interessata, con una maggiorazione del 20%.

3.3 Nel caso di smontaggio definitivo, il socio è obbligato a effettuare richiesta tramite lettera raccomandata AR e a corrispondere alla Società Cooperativa un importo corrispondente al valore pro-quota residuo che la stessa deve corrispondere a copertura del finanziamento dell'impianto, che viene stimato in forma forfettaria, per kWp installato nella seguente tabella che viene applicata dalla data di ricevimento della richiesta da parte del socio:

3.3.1 dall'entrata in funzione e entro 48 mesi Euro 2.400,00 + IVA;

3.3.2 dal 49 mese e per i successivi 24 mesi Euro 2.300,00 + IVA;

3.3.3 per i successivi periodi di 12 mesi verrà calcolato l'importo di cui al punto precedente decurtato di euro 100,00.

4. Procedure da adottare in caso di voltura.

Nel caso l'utenza elettrica venga volturata, il subentrante potrà fare domanda in qualità di socio alla Società Cooperativa accettando tutto quanto previsto con l'accettazione del soggetto intestatario. Nel caso ciò non fosse possibile o il CdA esprima parere negativo il socio è in obbligo di procedere come previsto al punto 3.1.

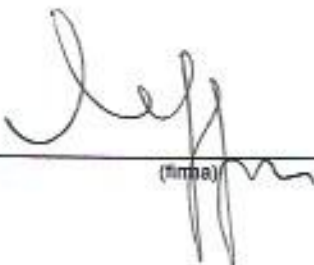
5. Obblighi di Legge.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente.

6. Foro competente.

Il foro competente è quello di Milano.

Santa Cristina e Bissone, 08/03/2012



(firma)